

# GIURISPRUDENZA

## CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE VI - 26 AGOSTO 2014, N. 14498 (ORDINANZA)

PRES. MAMMONE — EST. MANCINO - A.M. c. Inail.

### Rendita a superstiti - Conseguimento - Condizioni.

*In tema di rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti ex art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, per la sua spettanza è necessario che il richiedente superstite dimostri non solo la vivenza a carico del lavoratore defunto - il quale abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale di sussistenza - ma anche che i mezzi propri di sussistenza siano insufficienti.<sup>1</sup>*

### FATTO

La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il gravame svolto da A.M. contro la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta A., nei confronti dell'Inail, volta a conseguire la rendita ai superstiti (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85), in qualità di madre di A.A., convivente e contribuente al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, deceduto il (omissis) in seguito ad infortunio sul lavoro.

Il Giudice di appello, pur ritenuto che il figlio contribuiva al mantenimento della madre con la quale conviveva, ha escluso l'insufficienza dei mezzi di sussistenza della donna, sulla base del rilievo secondo cui, tenuto conto della pensione di reversibilità integrata al minimo della quale godeva, il reddito residuo, detratto l'affitto per la casa di abitazione IACP, era certamente assai limitato, ma non insufficiente a fronteggiare le primarie esigenze di vita.

<sup>1</sup> Cass. 28 luglio 2005, n. 15914; Cass., 4 marzo 2002, n. 3069; Cass., 28 dicembre 2011, n. 29238.

Avverso tale sentenza la A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. L'Inail si è costituito, resistendo, con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

A prescindere dal rilievo secondo cui la ricorrente, pur deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 85 e 106, si duole, in sostanza, della valutazione, operata dalla Corte di merito, della dedotta gravità della situazione economica, vanno comunque ribaditi, nella vicenda in esame, i principi affermati da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 2630 del 2008. La nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.) nei seguenti termini: Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorrevano in modo efficiente il defunto. I due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. 25 agosto 2006, n. 18520).

Il livello quantitativo di sussistenza del richiedente non è determinato nè per legge, nè con direttive amministrative, nè attraverso la giurisprudenza di legittimità.

Sul piano nomofilattico che le compete questa Corte può semplicemente dire che l'espressione mezzi di sussistenza con cui il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l'analoga espressione mezzi necessari per vivere di cui all'art. 38 Cost., primo comma, e non i mezzi adeguati di vita del lavoratore, di cui al secondo comma.

Costituisce, ancora, questione di diritto l'individuazione dei cespiti e dei debiti rilevanti per la valutazione della sufficienza dei mezzi propri di sussistenza... appare corretta la premessa dommatica che sottosta alla decisione del giudice d'appello, il quale ha dato rilievo al reddito da pensione ed ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell'attività commerciale.

Ciò posto, la determinazione in concreto della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta, e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge.

Non sembra applicabile al caso di specie, data la diversità delle fonti normative e delle nozioni dalle stesse adottate, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 luglio 2007, n. 14996), la quale, al fine di determinare la nozione di vivenza a carico nella diversa fattispecie della pensione di reversibilità a carico dell'Inps in favore di figlio maggiorenne inabile, ha determinato la soglia di autosufficienza (ricependo le determinazioni dello stesso Istituto previdenziale) nel limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 *septies*, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, n. 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico.

La giurisprudenza di legittimità si è, viceversa, focalizzata sul secondo elemento necessario, il contributo del *de cuius* ed il rapporto tra questo e i mezzi propri dell'ascendente.

Il principio enunciato è che, per quanto riguarda l'apporto del *de cuius*, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. 18 maggio 2001, n. 6794; Cass. 12 giugno 1998, n. 5910; Cass. 4 marzo 2002, n. 3069; Cass. 28 luglio 2005, n. 15914).

È necessario, però, sempre l'altro presupposto, quello dell'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza..." (così Cass. 2630/2008; v., più di recente, Cass. 29238/2011).

Quanto alla valutazione sulla sufficienza della pensione percepita, depurata dell'onere del canone di affitto dell'alloggio assegnato dall'Istituto autonomo case popolari, essa costituisce tipica valutazione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità.

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell'art. 380 *bis* c.p.c.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione non infirmato dai rilievi critici della parte ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. (*Omissis*).

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 8 LUGLIO 2014, N. 15530**

*PRES. LAMORGESE — EST. AMENDOLA — P.M. SERVELLO* (concl. conf.) - F.D. c. Inail e altri.

### **Lavoro - Norme a tutela dell'integrità fisica del lavoratore - Violazione - Responsabilità del datore di lavoro dell'infortunio occorso al lavoratore - Invocazione concorso di colpa del danneggiato - Inammissibilità - Conseguenze.**

*In caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavo-*

*ratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, che si realizza invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.<sup>1</sup>*

## FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Forlì, F.D., premesso di essere stato assunto come operaio nel giugno del 1995 dalla S. S.p.A., esponeva che il (omissis), nell'effettuare manualmente la pulizia all'interno di una macchina miscelatrice mediante l'inserimento del braccio destro, subiva uno schiacciamento dell'arto a causa dell'innalzamento del pistone posto all'interno della macchina; chiedeva pertanto la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati da detto infortunio. Instauratosi il contraddittorio, resisteva la S. S.p.A. chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte, chiamando in garanzia la Axa Assicurazioni S.p.A. e la Ras S.p.A., sue compagnie assicuratrici, dalle quali intendeva essere manlevata. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale dichiarava che l'infortunio era stato determinato dalla concorrente colpa della società - nella misura del 75% - e del F. -nella misura del 25% - e, tenuto conto di quanto ricevuto dal lavoratore sia dall'Inail come rendita capitalizzata sia dalle compagnie assicuratrici (L. 530.000.000), dichiarava che nulla era più dovuto a titolo di risarcimento. Avverso tale sentenza proponeva appello il F. censurando sia il riconosciuto suo concorso di colpa, sia la quantificazione del danno. Resisteva all'impugnazione la S. Spa e formulavano appello incidentale le sole compagnie assicuratrici. La Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall'infortunato, dichiarava la esclusiva responsabilità della S. S.p.A. nella causazione dell'incidente e condannava la stessa, e per essa le predette compagnie assicuratrici, alla corresponsione della ulteriore somma di Euro 176.178,94 a titolo di danno biologico ed invalidità permanente, con accessori dal 27 marzo 2000; dichiarava inammissibili gli appelli incidentali delle compagnie assicuratrici.

<sup>1</sup> In argomento *confr.* Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127; Cass., 18 febbraio 2004, n.3213, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2013 e 2004.

Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il F., in via principale, sia la S. S.p.A., in via incidentale.

Esaminando preliminarmente i primi due motivi di ricorso della S. Spa, concernenti la ritenuta responsabilità esclusiva della società datoriale nella causazione dell'evento, questa Corte riscontrava un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, per cui, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi proposti, cassava la sentenza della Corte bolognese e rinviava ad altro giudice "per un nuovo esame".

Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 21 giugno 2012, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Forlì, escludeva il concorso di colpa del F. nella determinazione dell'infortunio; rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale; determinava il danno non patrimoniale in complessive L. 782.966.600 in moneta del marzo 2000, quantificando, a detta data, il residuo credito del lavoratore in L. 252.966.600 per capitale (pari ad Euro 130.646,35), oltre una somma pari alla metà degli interessi legali da calcolarsi sull'intero capitale dal 28.1.97 al 27.3.2000; riconosceva altresì gli interessi legali da calcolarsi sul capitale residuo, annualmente rivalutato, dal 27.3.2000 al saldo; dava atto di ulteriori pagamenti avvenuti in data 27.3.2004 e condannava la S. Spa al pagamento del residuo, con obbligo delle compagnie assicuratrici di mantenere indenne l'assicurata, secondo le rispettive quote di coassicurazione; condannava infine le società in solido al pagamento delle spese dell'intero giudizio liquidate in complessivi euro 32.000,00 oltre accessori.

2. Ha ricorso nuovamente F.D. con sedici motivi di impugnazione per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina.

Ha resistito con controricorso la S. S.p.A., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di gravame. Ha resistito parimenti con controricorso la Axa Assicurazioni S.p.A. Il F. ha depositato controricorso al ricorso incidentale della S. S.p.A. La Allianz Spa (già Ras S.p.A.) e l'Inail non hanno svolto attività difensiva.

Sono state depositate memorie *ex art.* 378 c.p.c. dal F. e dalla Axa Assicurazioni Spa.

## DIRITTO

1. Sintesi dei motivi di ricorso principale ed incidentale.

- 1.1 Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., devono essere riunite tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta vizio di ultrapetizione e manifesta violazione dell'art. 112 c.p.c. poichè, avendo la Corte di Appello di Bologna, a titolo di danno non patrimoniale, determinato additivamente, rispetto alla somma già versata di L. 530 milioni, l'ulteriore importo di Euro 176.178,94, oltre interessi e maggior danno dal 27.3.2000 in poi, erroneamente la Corte fiorentina avrebbe inciso su tale posta coperta da giudicato interno.

Con il secondo motivo la stessa censura si formula richiamando espressamente l'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4.

Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per *error in procedendo* in relazione agli artt. 112 e 394 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, atteso che, in assenza di riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione ad opera della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame.

Con il quarto motivo la censura di cui innanzi si formula richiamando espressamente l'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2056 c.c. in relazione al tempo della liquidazione del danno non patrimoniale. La sentenza impugnata avrebbe utilizzato le tabelle milanesi vigenti al marzo del 2000, argomentando che in tal modo era possibile verificare se il pagamento fatto il 27 marzo 2000 dalle società di assicurazione fosse esaustivo, mentre avrebbe dovuto utilizzare le tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia, che avrebbero condotto ad una liquidazione del danno maggiore in favore del F.

Con il sesto motivo si lamenta violazione del giudicato interno da parte della Corte fiorentina che non avrebbe tenuto in conto la intangibilità del riconoscimento ad opera della Corte di Appello di Bologna degli interessi e della rivalutazione monetaria dal 27 marzo 2000, con vizio determinante la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4.

Con il settimo motivo si lamenta motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, circa la personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidato nell'esigua misura del 30% del danno biologico complessivo.

Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato tutti i parametri imposti dalla giurisprudenza per la determinazione del danno morale subiettivo ed esistenziale, liquidando gli stessi in misura irrisoria.

Con il nono motivo si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 2059

c.c. in relazione all'art. 2056 c.c. e artt. 2 e 3 Cost., perchè il danno morale ha una sua autonomia e non può essere liquidato pro quota come lesione di minor conto di quella dell'integrità fisica, come invece fatto dalla sentenza impugnata.

Con il decimo motivo si denuncia, in via subordinata, la mancata effettiva personalizzazione del danno biologico, con violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., in violazione dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.

Con l'undicesimo motivo si censura la determinazione del danno patrimoniale operata dal giudice d'appello, che ha tenuto conto del reddito dell'infortunato al momento del sinistro e non di quello presumibile futuro, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.

Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge sotto il diverso profilo che il giudice di merito non può determinare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica aumentando il danno da perdita di guadagno futuro di un importo percentuale (nella specie del 50%) accorpando nella medesima frazione anche la perdita del posto di lavoro da parte del F.

Con il tredicesimo motivo si sostiene la nullità della sentenza per *error in procedendo* perchè non si sarebbe pronunciata sulla perdita del posto di lavoro del F.

Con il quindicesimo motivo - così numerato in ricorso - si denuncia motivazione insufficiente nella liquidazione del danno "da perdita di posto" operata dalla Corte fiorentina.

Con gli ultimi due motivi di ricorso si critica la liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte di Appello, sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5 atteso che la stessa sarebbe avvenuta in difformità dalle note spese senza alcuna motivazione.

3. Con il ricorso incidentale la S. Spa grava la sentenza della Corte di Appello di Firenze nella parte in cui ha affermato la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro nella determinazione dell'infortunio.

Con il primo motivo invoca violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo la sentenza ritenuto provato il nesso causale tra il fatto addebitato alla società (l'omessa informazione) e l'infortunio, dando per scontato che il F., qualora fosse stato opportunamente istruito, avrebbe sicuramente posto in pratica le indicazioni ricevute, presunzione smentita dalle risultanze di causa che dimostravano come il dipendente avesse disatteso tutte le altre istruzioni impartite da superiori e colleghi.

Con il secondo motivo si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1227, 2055 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, in quanto dall'istruttoria non era affatto emerso

che l'inserimento del fermo meccanico fosse l'unico accorgimento assolutamente sicuro per l'addetto alla pulizia a fronte di movimenti inerziali del pistone.

Con l'ultima critica del ricorso incidentale la società lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perchè la Corte distrettuale non avrebbe esaminato e valutato adeguatamente l'interrogatorio formale del F. nonchè le prove testimoniali e documentali raccolte in ordine al concorso causale del lavoratore nella verifica del sinistro.

Esame delle censure.

4. Per vincolo di pregiudizialità imposto dall'ordine delle questioni occorre esaminare preliminarmente i motivi del ricorso incidentale in quanto essi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro nella determinazione dell'infortunio, mentre i motivi del ricorso principale, sul presupposto ella condivisa statuizione in ordine a detta responsabilità esclusiva, attengono invece al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio.

I tre mezzi di gravame incidentale, che per la loro connessione possono essere valutati congiuntamente, sono infondati.

- 4.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormalità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (da ultimo, Cass. n. 27127 del 2013; conformi, *ex plurimis*, Cass. n. 5493 del 2006; Cass. n. 9689 del 2009; Cass. n. 19494 del 2009; Cass. n. 4656 del 2011).

Analogamente è stato affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invoca-

re il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perchè "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (ancora Cass. n. 27127/2013 cit.; conformi: Cass. n. 1994 del 2012; Cass. n. 3213 del 2004; Cass. n. 5024 del 2002).

4.2 La Corte di Appello di Firenze in sede di rinvio, procedendo a nuovo esame così come prescritto dalla sentenza di questa Corte n. 22562 del 2010, ha rivalutato le risultanze probatorie - così come consentito nelle ipotesi di annullamento ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, (per tutte: Cass. SS.UU. n. 9095 del 1997) - ed ha ritenuto accertato, sulla base delle testimonianze acquisite e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, "in maniera del tutto concorde ed univoca", che lo schiacciamento dell'arto superiore del F., durante le operazioni di pulizia della macchina denominata (*omissis*), fu determinato da un movimento del pistone interno e che nessuno dei lavoratori era stato informato del fatto che la macchina era dotata di un perno che, ove inserito, fungeva da fermo meccanico del pistone stesso in grado di scongiurare l'evento lesivo.

La Corte fiorentina ha dunque ritenuto che, non essendo state fornite al lavoratore le necessarie istruzioni antinfortunistiche, nessun concorso colposo poteva essere addebitato al F., risultando peraltro già coperta dal giudicato interno la responsabilità della S. Spa, sebbene nella misura del 75% già dichiarata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione da parte della società datrice di lavoro.

La statuizione è conforme con i principi di diritto espressi da questa Corte ed innanzi ricordati, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore e non essendo stato evidenziato un comportamento del dipendente avente i caratteri dell'atipicità ed eccezionalità.

Puramente ipotetico - e come tale inconferente - il ragionamento della ricorrente incidentale secondo cui non era scontato che il F., qualora fosse stato opportunamente istruito, avrebbe sicuramente posto in pratica le istruzioni ricevute. Quanto poi alle critiche rivolte alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito è appena il caso di rilevare che, per conso-

lidato orientamento di questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso *ex art. 360 c.p.c.*, primo comma, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonché Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008).

La società ricorrente, lungi dal denunciare l'integrale omessa valutazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più apparante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5.

5. Il Collegio giudica infondati anche i motivi del ricorso principale.
- 5.1 Il primo, secondo, terzo, quarto e sesto mezzo di impugnazione possono

essere esaminati congiuntamente in quanto tutti fondati sull'assunto che la Corte fiorentina avrebbe violato il principio del divieto di *reformatio in peius*.

Secondo il ricorrente principale, poichè la Corte di Appello di Bologna, a titolo di danno non patrimoniale, aveva determinato additivamente, rispetto alla somma già versata di 530 milioni di lire, l'ulteriore importo di Euro 176.178,94, oltre interessi e maggior danno dal 27 marzo 2000 in poi, erroneamente la Corte di Appello di Firenze avrebbe inciso su tali poste per capitale ed accessori coperte da giudicato interno, rideterminando il dovuto a titolo di danno non patrimoniale, in assenza di riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione.

La tesi non può essere condivisa.

5.1.1 Il divieto della *reformatio in peius*, a differenza del codice di procedura penale dove è attualmente disciplinato dall'art. 597 c.p.c., terzo comma, non trova pari positività nel processo civile (cfr. Cass. 25244 del 2013).

Tuttavia la sua operatività anche in tale ambito è comunemente derivata dal principio dispositivo in base al quale spetta alla parte determinare l'oggetto del giudizio.

Questa Corte suole dunque affermare, con riferimento al giudizio di appello, che, in assenza d'impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice del gravame non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata *ex multis*: Cass. n. 2028 del 2012; Cass. n. 23240 del 2011; Cass. n. 14063 del 2006; Cass. n. 10965 del 2004; Cass. n. 10996 del 2003; Cass. n. 8804 del 2001).

Di divieto di *reformatio in peius* si parla anche nel giudizio di rinvio (Cass. n. 1823 del 2005; Cass. n. 9843 del 2002; Cass. n. 7974 del 2002; Cass. n. 4087 del 2001) in relazione alla natura di giudizio chiuso che, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., connota detta fase.

Si afferma, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007 e n. 13719 del 2006).

Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (per tutte, Cass. n. 4018 del 2006).

Tali principi, pur elaborati in relazione a fattispecie di rinvio prosecutorio, sono ugualmente applicabili all'ipotesi di rinvio restitutorio, data l'unitarietà della disciplina dettata dagli artt. da 392 a 394 c.p.c. La differenza, piuttosto, risiede nel fatto che in quest'ultimo caso il giudice di rinvio è chiamato ad emettere quella pronuncia sostitutiva del merito che, a causa dell'*error in procedendo* che ha determinato l'annullamento della sentenza d'appello, è mancata all'esito del giudizio di secondo grado. Di riflesso, a seguito di rinvio restitutorio, l'oggetto del giudizio corrisponde in toto a quello del processo d'appello.

5.1.2 Tanto premesso si rileva che la sentenza della Corte bolognese, su specifico ricorso incidentale della S. Spa pregiudizialmente valutato dai giudici di legittimità, è stata cassata per vizio di motivazione in punto di responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro.

I capi di condanna a valle della sentenza della Corte felsinea fondati su detta affermazione di esclusiva responsabilità della S. Spa ed attinenti alla quantificazione del danno conseguente all'infortunio sul lavoro non potevano che risultare travolti da detta cassazione con rinvio.

Diversamente ragionando si dovrebbe sostenere che, nel caso in cui il giudice del rinvio avesse ritenuto un concorso di colpa del lavoratore nella misura, in ipotesi, del 25% già riconosciuta dal Tribunale di Forlì, comunque sarebbe rimasta intangibile la condanna della società per l'integrale responsabilità statuita dalla Corte di Appello di Bologna, cristallizzata nella misura di Euro 176.178,94, oltre accessori, aggiunta ai L. 530 milioni già versati.

L'insostenibilità di una tale conclusione rende palese che alcun giudicato interno si è formato sulla quantificazione del danno effettuata dalla sentenza cassata, per cui legittimamente la Corte di Appello in sede di rinvio ha statuito su di essa.

Peraltro, come premesso, nel giudizio di rinvio le parti, a mente dell'articolo 394 c.p.c., non potevano che conservare la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, essendo preclusa la proposizione di nuove domande o eccezioni.

Quindi la S. Spa non poteva che riproporre - come ha fatto - le medesime conclusioni già formulate innanzi alla Corte emiliana e consistenti nella richiesta di rigetto dell'appello proposto dal F., con conferma della sentenza di primo grado, che - lo ricordiamo - aveva ritenuto che nulla era dovuto al lavoratore oltre quanto già ricevuto dall'Inail e dalle compagnie assicuratrici.

Tanto era sufficiente perchè il giudice del rinvio, una volta affermata la responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro, procedesse poi all'esame delle questioni relative alla quantificazione del danno sull'antecedente logico della misura dell'an così determinato.

In considerazione delle precedenti osservazioni il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo del ricorso principale devono essere respinti.

- 5.2 Con il quinto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo il ricorrente principale critica la sentenza impugnata in merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, prospettando sia vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, sia violazioni di legge a mente dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.

Si censura l'utilizzo delle tabelle milanesi vigenti al marzo del 2000 in luogo di quelle dell'epoca della pronuncia; si bolla come esigua o irrisoria la liquidazione del danno non patrimoniale non direttamente incidente sulla integrità psico-fisica nella misura del 30% del danno biologico complessivo; si contesta la mancata personalizzazione di tale danno biologico.

Il Collegio ritiene i suddetti mezzi di gravame, unitariamente valutati per la loro reciproca connessione, infondati.

- 5.2.1 Opportuno premettere taluni principi di diritto elaborati da questa Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale.

Costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana.

La non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008).

Subordinata all'esistenza del danno risarcibile ed alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare, la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale ed i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

Il danno non patrimoniale non può essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 392 del 2007; Cass. n. 394 del 2007), ma deve essere congruo. Per essere congruo il ristoro deve tendere,

in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass. n. 14402 del 2011, oltre Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo (v. Cass. n. 10527 del 2011; Cass. n. 7844 del 2011), all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, di natura composita, che si articola in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il c.d. danno esistenziale (cr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass., SS.UU. n. 18356 del 2009; da ultimo, Cass. n. 4043 del 2013).

La sottolineatura della funzione descrittiva delle varie voci di danno, nell'ambito dell'affermazione di principio dell'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, serve a scongiurare operazioni di duplicazione del risarcimento e non implica il ristoro di distinte categorie di danno.

Si è di recente rilevato che duplicazioni risarcitorie si configurano solo allorché lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove duplicazioni non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore (Cass. n. 1361 del 2014). Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi (v. Cass. n. 14402 del 2011; Cass. n. 7844 del 2011).

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono state ritenute uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. Cass. n. 4852 del 2009) e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicitazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 12408/2011 cit.; Cass. n. 10527 del 2011).

Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa,

e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., secondo comma, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa *ex art.* 1226 c.c. (v. Cass., n. 12408/2011 cit.; Cass. n. 14402/2011 cit.).

Essendo l'equità il contrario dell'arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa "darsi una giustificazione razionale a posteriori" (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.).

5.2.2 Tanto premesso, occorre rilevare che la Corte di Appello di Firenze ha quantificato il danno da lesione all'integrità psico-fisica subito dal F. espressamente avvalendosi delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

Al fine di poter verificare se il pagamento di L. 530 milioni effettuato dalle compagnie assicuratrici in data 27 marzo 2000 fosse esaustivo, come ritenuto dalla sentenza appellata, ha applicato le tabelle milanesi vigenti a quell'epoca.

L'importo risultante è stato equitativamente incrementato della misura del 30%, "in considerazione delle varie componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto dal F.D. sia sotto il profilo morale, sia per tutti gli aspetti di tipo relazionale ed esistenziale".

La personalizzazione della liquidazione è stata operata dalla Corte fiorentina tenendo espressamente conto delle seguenti peculiarità del caso concreto: "a) la giovane età dell'infortunato e la inevitabile e notevole compromissione alla vita di relazione e allo sviluppo della personalità che ha comportato il grave danno alla funzionalità dell'arto superiore destro; b) le sofferenze soggettive patite nell'arco di una lunghissima convalescenza e attività rieducativa".

Sul capitale di L. 782.966.600 così stimato in moneta del marzo 2000 i giudici di appello hanno ulteriormente aggiunto una somma pari alla metà degli interessi legali maturati su detto importo dal (omissis) (giorno dell'infortunio) al 27.3.2000 e sul credito residuo a detta data, dopo il pagamento parziale, hanno poi riconosciuto gli interessi sulla somma annualmente rivalutata.

5.2.3 Il procedimento seguito dalla Corte territoriale nella quantificazione del danno non patrimoniale risulta conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, come sintetizzati in premessa, e la motivazione che sorregge l'iter argomentativo seguito sfugge alle censure che il ricorrente principale muove.

Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12318 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010).

In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte fiorentina non si palesa affatto manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica, come opina il ricorrente principale, essendo state applicate le tabelle del Tribunale di Milano, con le opportune personalizzazioni.

Quanto poi all'autonomia del danno morale rivendicata nel nono motivo di ricorso è appena il caso di rammentare che i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata onnicomprensiva (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit., e, successivamente, Cass. n. 10527 del 2011); in ogni caso, nella specie, il giudice di merito ha proceduto ad una liquidazione separata del danno morale, valutando esplicitamente la giovane età dell'infortunato e le sofferenze soggettive patite, con una quantificazione di ammontare equitativo di per sè non censurabile in questa sede di legittimità.

In merito, infine, alla denuncia dell'utilizzo delle tabelle vigenti nel marzo del 2000 in luogo di quelle elaborate all'epoca della pronuncia della Corte di Appello di Firenze si osserva che non ogni eventuale scostamento dai valori tabellari determina automaticamente una violazione di legge.

Non è poi certo la legge ad imporre di applicare le tabelle di uso giudiziale dell'epoca in cui si procede alla liquidazione, con un criterio che, se applicato nella sua assolutezza, determinerebbe non pochi inconvenienti nel caso in cui nell'arco temporale non breve di un giudizio si succedano tabelle elaborate in periodi diversi.

In ogni caso la Corte territoriale nella specie ha motivato la ragione per cui ha utilizzato le tabelle milanesi del 2000, al fine di rendere possibile la verifica che il pagamento effettuato dalle compagnie di assicurazione il 27 marzo di quell'anno a titolo di danno non patrimoniale fosse stato esattivo, così come ritenuto dal giudice di primo grado; ha poi proceduto all'adeguamento dei valori monetari con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Si tratta di un percorso motivazionale che sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere l'annullamento della sentenza impugnata così come richiesto dal F.

### 5.3 Con l'undicesimo motivo del ricorso principale si censura la determinazione

del danno patrimoniale operata dal giudice d'appello, che erroneamente avrebbe tenuto conto del reddito dell'infortunato al momento del sinistro e non di quello presumibile futuro, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3.

Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge sotto il diverso profilo che il giudice di merito non può determinare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica aumentando il danno da perdita di guadagno futuro di un importo percentuale (nella specie del 50%) accorpando nella medesima frazione anche la perdita del posto di lavoro da parte del F.

Con il tredicesimo mezzo di impugnazione si sostiene la nullità della sentenza per *error in procedendo* perchè non si sarebbe pronunciata sulla perdita del posto di lavoro del F.

Il quindicesimo motivo - secondo la numerazione non progressiva attribuita dal ricorso - censura la motivazione nella liquidazione del danno "da perdita di posto" espressa dalla Corte fiorentina.

Gli esposti motivi, in quanto tutti relativi alla determinazione del danno patrimoniale effettuata nella sentenza impugnata, possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione ed il Collegio giudica gli stessi infondati.

5.3.1 Premesso che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno patrimoniale da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, detto danno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte *ex plurimis*: Cass. n. 10074 del 2010; Cass. n. 9444 del 2010).

La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (tra le tante: Cass. n. 23291 del 2004).

Il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia (Cass. n. 17514 del 2011; Cass. n. 10831 del 2007; Cass. n. 26081 del 2005).

5.3.2 La sentenza impugnata, lungi dall'incorrere nelle violazioni di legge denunciate, ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno.

Innanzitutto è correttamente partita dall'insegnamento dei giudici di legittimità secondo il quale nella liquidazione di tale danno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall'Inail, rappresentando quest'ultimo un indennizzo anch'esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale (Cass. n. 15738 del 2010).

Rilevato che l'Inail, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, aveva risarcito al F. il solo danno patrimoniale, ha provveduto alla capitalizzazione della rendita erogata dall'Istituto quantificandola in L. 317.975.844.

Per effettuare la dovuta comparazione ha evidenziato poi, sulla scorta di una consulenza medico legale non contestata, una perdita della capacità lavorativa specifica dell'infortunato stimata nel 42%.

Ha proceduto dunque alla quantificazione del danno patrimoniale, applicando le tabelle in materia di assicurazioni sociali allegate al R.D. n. 1403 del 1922 e considerando il reddito annuo del F. risultante dai suoi documenti di lavoro, ed è giunta al valore complessivo di L. 167.273.240.

Ha constatato che l'indennizzo erogato dall'Inail forniva ampia capienza al ristoro del danno patrimoniale così determinato, "anche ove si volesse aumentare quest'ultimo importo del 50% per tener conto della compromissione della capacità lavorativa specifica e comunque della perdita del posto da parte del F."

Si tratta di una motivazione coerente in relazione al così rilevante divario registrato tra i due valori in comparazione che sfugge a censure di legittimità e che smentisce la critica, peraltro contraddittoriamente espressa nel dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo motivo del ricorso principale, secondo cui la Corte fiorentina avrebbe omesso di pronunciare ovvero non avrebbe adeguatamente valutato la "perdita del posto" di lavoro subita dall'infortunato.

Circa la doglianza, poi, che la Corte fiorentina avrebbe tenuto conto del reddito del lavoratore al momento dell'infortunio e non di quello presumibile futuro, la stessa appare assolutamente generica atteso che il ricorrente si è limitato a dedurre laconicamente che "il titolo di studio ... ne avrebbe fatto un tecnico specializzato di elevata consistenza".

Inoltre non risulta offerta alcuna prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti

alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

Pertanto anche i motivi da ultimo indicati devono essere rigettati.

- 5.4 Con gli ultimi due motivi del ricorso principale si critica la liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte di Appello di Firenze, sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5 atteso che la stessa sarebbe avvenuta in difformità dalle note spese senza alcuna motivazione.

Anche tali residue censure non possono essere accolte.

Vero è che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misure inferiori a quella esposta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi.

Tuttavia, per consentire alla Corte di Cassazione di controllare, se nella situazione indicata il Giudice di merito abbia o meno ben liquidato le spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa ovvero a dolersi della mancata corrispondenza con la nota spese, ma ha l'onere della specifica e analitica indicazione delle voci e degli importi spettanti (tra le altre: Cass. n. 9082 del 2006; Cass. n. 21325 del 2005; Cass. n. 12741 del 2001; Cass. n. 3040 del 2000).

Nel caso di specie, il F. si è limitato a riportare in ricorso un mero riepilogo riassuntivo delle note spese asseritamente "prodotte nei vari gradi di giudizio", da cui risultano gli importi complessivi a suo giudizio maturati nelle diverse fasi del processo per spese, competenze ed onorari.

Quindi non solo non ha specificato come e quando tali note spese siano state depositate nel rispetto delle formalità previste dall'art. 75 disp. att. c.p.c. e sottoposte alla Corte di Appello che ha poi provveduto alla liquidazione censurata, nè tanto meno ha indicato dove tali note siano state versate nel presente giudizio e come siano reperibili, come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, in combinato disposto con l'art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, (cfr. Cass. n. 7654 del 2013), ma, soprattutto, ha ommesso di riportare il dettaglio analitico delle voci in relazione all'attività svolta, anche tenuto conto dello scaglione applicabile con riguardo alle somme non domandate ma riconosciute in sentenza, con ciò impedendo un controllo autosufficiente, cioè fondato sul solo contenuto del ricorso, in ordine all'effettiva spettanza degli importi indicati ed alla eventuale violazione del principio di inderogabilità della tariffa.

6. Conclusioni.
7. Alla stregua delle considerazioni esposte i ricorsi riuniti devono essere respinti.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 4 GIUGNO 2014, N. 12562 PRES. STILE — EST. LORITO — P.M. CELESTE (concl. conf.) - S. c. Inail.**

**Infortunio - Misure antinfortunistiche - Obbligo in capo all'imprenditore di adozione di adeguati presidi atti a impedire l'evento dannoso - Ommissione - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.**

*Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatìa contratta, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia e il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo a escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo e imprevedibile.<sup>1</sup>*

## FATTO

Con ricorso al Tribunale di Matera in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22/8/98 gli eredi di C.N.F. esposero che il loro dante causa, dipendente della S.C. S.p.A. era rimasto vittima di un infortunio mortale in data 6/5/91 allorché, nel tentativo di sbloccaggio di un macchinario cui era addetto, era caduto nella vasca ove si riversava il materiale (pietrame) da trattare, rimanendo inca-

<sup>1</sup> Cfr. Cass., 26 giugno 2009, n. 15078; Cass., 28 luglio 2004, n. 14270 rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2009 e 2004.

strato nella parte ad imbuto della tramoggia. Nel rilevare responsabilità della società in ordine alla determinazione dell'evento dannoso, a cagione della mancata adozione di adeguati presidi atti ad impedire il verificarsi di eventi pregiudizievoli, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Matera la società nonché S.G., dipendente con mansioni di capocantiere e la Assicurazioni Generali S.p.A. onde conseguire l'accertamento della piena responsabilità della parte datoriale nella produzione dell'evento dannoso e la condanna al ristoro del danno biologico *jure hereditatis* subito dal congiunto nonché del danno patrimoniale per la mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto mensilmente e del danno morale da morte.

Con separato ricorso depositato in data 3 marzo 1999 l'Inail promosse azione di regresso nei confronti della S.C. S.p.A. con riferimento alle spese sostenute dall'ente per l'assegno funerario e per la rendita ai familiari del *de cuius*.

Riunite le cause ed espletata attività istruttoria, con sentenza 29 gennaio 2009 il giudice adito, esclusa la configurabilità di un danno biologico *jure hereditatis* ed il danno patrimoniale rivendicato dagli eredi, tenuto conto delle tabelle di valutazione stilate dal Tribunale di Milano, condannò al risarcimento del danno morale la S.C. S.p.A. e S.G., nei confronti dei quali accolse altresì la domanda di regresso spiegata dall'Inail, liquidando rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Detta pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Potenza che, in accoglimento della censura spiegata dalla società S. e da S.C., ha condannato i predetti al pagamento degli importi già liquidati dal primo giudice, oltre interessi legali sulle somme devalutate dalla data dell'infortunio e rivalutate annualmente sino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento sino al soddisfo.

Nel pervenire a tali conclusioni in sintesi, la Corte argomenta in ordine alla infondatezza della tesi datoriale secondo cui l'evento dannoso era riconducibile ad un comportamento assolutamente anomalo della vittima. Osservò per contro che i cospicui elementi acquisiti al giudizio deponevano in guisa inequivoca nel senso della violazione da parte della società, di norme antinfortunistiche cui faceva espresso richiamo, e, per altro verso, che non erano emersi elementi tali da definire in capo al dipendente, una responsabilità per aver realizzato un comportamento del tutto esorbitante rispetto alle mansioni a lui ascritte, assolutamente imprevedibile ed inevitabile per il datore di lavoro.

Avverso tale decisione la S.C. S.p.A. e S.G. hanno interposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria *ex art.* 378 c.p.c. Hanno resistito con controricorso gli eredi Cosentino i quali hanno spiegato altresì ricorso incidentale articolato in unico motivo.

Si è costituito con controricorso l'Inail che ha depositato memoria *ex art.* 378 c.p.c.

## DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunciano vizio di violazione di legge *ex art.* 360, primo comma, n. 3, in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché all'art. 1227 c.c., primo comma, e vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia *ex art.* 360 c.p.c., n. 5.

Osservano in particolare che la ricostruzione della dinamica dell'evento danno operata dalla Corte territoriale, se poteva ritenersi sufficiente ad escludere il comportamento abnorme ed imprevedibile della vittima in guisa tale da interrompere il nesso causale, come rimarcato da numerosi dieta giurisprudenziali, non era ugualmente idonea ad escludere un concorso di colpa del lavoratore, il quale aveva eseguito una manovra imprudente e rischiosa per non aver fermato l'impianto mentre eseguiva le operazioni di sbloccaggio.

In tal senso si palesava l'errore dei giudici di merito che nulla avevano argomentato sulla questione, espressamente sollevata in sede di gravame, limitando l'iter motivazionale al profilo della esclusione di una interruzione del nesso causale ascrivibile alla condotta abnorme dell'infortunato.

Il motivo è privo di pregio.

La pronuncia impugnata è esente dai vizi denunciati, perchè coerente con i principi che governano la materia, come enucleati dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Occorre premettere, che una corretta interpretazione dell'art. 2087 c.c., induce a ritenere che essa sia riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l'insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore.

Come si è affermato in dottrina, la disposizione in oggetto ha natura polivalente, operando da un lato come fonte di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto negoziale che lega l'imprenditore al dipendente, e dall'altro, come fonte di un dovere di sicurezza che assume indubbiamente profili di natura pubblicistica in ragione delle finalità che si intendono perseguire e della natura degli interessi tutelati. Questa prospettazione è largamente condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha fra l'altro evidenziato che della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell'art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell'art. 41 Cost., che pone precisi limiti all'esplicazione dell'iniziativa privata, con lo stabilire, fra l'altro, che la stessa non può svolgersi "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (vedi al riguardo, Cass. 3 luglio 1997, n. 5961, Cass. 17 luglio 1995, n. 7768, Cass. 29 marzo 1995, n. 3738), la sicurezza del lavoratore costituendo un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione, di anteporre al proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vedi sul punto Cass. cit.

30 agosto 2004, n.17314). Nella prospettiva innanzi descritta, deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, *ex art. 2087 c.c.*, tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile (cfr. Cass. 28 luglio 2004, n.14270, cui add. Cass. 13 agosto 2008, n. 21590, Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788, Cass. 26 giugno 2009, n.15078).

A siffatti principi deve reputarsi si sia informata la pronuncia impugnata laddove, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in giudizio, è pervenuta all'accertamento da parte datoriale, della violazione specifica delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 242, primo e secondo comma, che espressamente prescrive la predisposizione di parapetti di altezza non minore di cm.90 su tutti i lati di vasche, serbatoi e recipienti aperti con bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro, o comunque, la collocazione di solide coperture o altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi, quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto.

Nello specifico la Corte territoriale ha rimarcato come lo stato dei luoghi fosse caratterizzato non solo dalla mancata collocazione di parapetti in prossimità della vasca di carico della tramoggia, ma anche dalla mancata apposizione di cartelli di segnalazione di pericolo, il che aveva con il tempo determinato l'instaurarsi della prassi, ampiamente illustrata dai testimoni escussi, dello svolgimento delle operazioni di sbloccaggio del materiale nella vasca dell'impianto, da parte degli operai che operavano sul piano di calpestio cui era adiacente, senza alcun presidio protettivo.

La circostanza, poi, che la parte datoriale fosse ben a conoscenza dello svolgimento delle descritte operazioni secondo le modalità illustrate, con abituale sistemazione dei tondini di ferro da utilizzare per lo svolgimento della attività descritta nelle adiacenze dell'imbocco della vasca, e con la macchina in movimento, era desumibile dal fatto che l'impianto era ben visibile dagli uffici amministrativi, come confermato dalle univoche acquisizioni testimoniali in atti.

La Corte ha quindi desunto dall'articolato compendio probatorio acquisito, la

violazione da parte della società S. dell'obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, ritenendo che la conclamata violazione degli obblighi imposti dal dettato normativo di cui all'art. 2087 c.c., a carico della parte datoriale, valesse ad escludere qualsiasi interruzione del nesso di causalità riconducibile ad un comportamento abnorme del lavoratore.

La complessa motivazione, sottesa alla decisione della Corte territoriale, vale altresì ad escludere ogni ipotizzato concorso di colpa della vittima dell'infortunio, perché la mancata predisposizione dei presidi antinfortunistici richiesti dalla legge, l'inosservanza anche di più semplici prescrizioni dettate dalla comune esperienza e volte ad evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, la consapevolezza delle modalità con le quali si svolgevano usualmente le operazioni di sbloccaggio del macchinario, sempre in movimento, erano di tale pregnanza causale da escludere ogni ipotesi anche di un mero concorso di colpa del lavoratore il quale si era attenuto sostanzialmente, alle ordinarie modalità di espletamento delle operazioni predette ed avallate dalla parte datoriale, che anche sotto tale profilo era venuta meno ai pregnanti obblighi di prevenzione gravanti a suo carico.

Corollario di quanto sinora detto è che la pronuncia impugnata appare ineccepibile anche in relazione all'ulteriore censura formulata dai ricorrenti sotto il profilo della violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione.

Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (*ex multis*, Cass. 9 settembre 2011, n. 18523, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288). Nella fattispecie in esame, la motivazione della sentenza d'appello consente l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ai fini del vaglio di congruenza in sede di giudizio di legittimità ed appare, per i motivi innanzi esposti, del tutto esaustiva sottraendosi alle censure formulate.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., *ex art.* 360 c.p.c., n. 4.

Rilevano che la Corte di merito nell'accogliere il gravame da essi proposto in

tema di liquidazione del danno, aveva corretto la statuizione emessa sul punto dal primo giudice, condannando gli appellanti al pagamento degli importi indicati nella sentenza di primo grado, oltre gli interessi legali sulle somme devalutate dalla data dell'infortunio (6 maggio 1991) e rivalutate annualmente fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.

Tuttavia, nella opinione dei ricorrenti, la Corte avrebbe omesso di considerare che gli importi riconosciuti in favore degli eredi dal giudice di prima istanza, erano comprensivi di rivalutazione ed interessi maturati alla data di presentazione della domanda (2 maggio 1996).

Di conseguenza, la somma liquidata in sentenza avrebbe dovuto esser devalutata con riferimento al 2 maggio 1996 e non al 6 maggio 1991 e da quella data si sarebbero dovute operare annualmente le rivalutazioni e calcolare gli interessi. Gli eredi Cosentino dal canto loro, spiegano ricorso incidentale con il quale denunciano vizio di violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., *ex art.* 360 c.p.c., n. 3, vizio di extrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo *ex art.* 360 c.p.c., n. 5.

Lamentano l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver valutato il danno nella misura quantificata dal giudice di prima istanza non con riferimento alla data dell'infortunio bensì a quella della sentenza, disponendone la devalutazione con successiva rivalutazione ed interessi fino alla sentenza e, successivamente, dei soli interessi. Ciò in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2056 - 1223 c.c., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità per cui la valutazione del danno va operata con riferimento al momento in cui si è verificato l'evento dannoso, e va adeguata all'attualità con riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data della sentenza definitiva e dei soli interessi per l'epoca successiva. Denunciano quindi, difetto di motivazione, avendo i giudici di merito sensibilmente ridotto il valore del danno liquidato dal primo giudice, senza supportare la decisione da adeguata motivazione, lamentando altresì *error in procedendo ex art.* 112 c.p.c., per aver ridotto l'entità del danno iniziale laddove gli appellanti avevano richiesto la sola revisione degli accessori di legge.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente perchè attinenti di medesimo capo della sentenza impugnata, sono infondate.

Al di là di ogni questione attinente all'ammissibilità della censura formulata dai ricorrenti principali - i quali hanno evidenziato che la controparte aveva richiesto ed ottenuto condanna al pagamento di importi comprensivi di rivalutazione ed interessi già maturati alla data di deposito del ricorso introduttivo (2 maggio 1996), di un quinquennio successiva a quella del verificarsi dell'evento, oltre ulteriori accessori, non riportando i termini dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in coerenza con il principio di autosufficienza del ricorso per

Cassazione - osserva la Corte che i giudici di merito hanno emesso una decisione espressione di una corretta interpretazione della domanda e frutto della applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia.

Infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello alla cui stregua in caso di mora nella liquidazione di crediti di lavoro, ivi compresi quelli di natura risarcitoria, gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito (vedi fra le tante, Cass. 4 maggio 2009, n. 10236, Cass. 2 marzo 2004, n. 4255, Cass. 2 dicembre 2002, n. 17071) e la Corte territoriale non si è discostata da tali principi laddove ha condannato gli appellanti in solido, al pagamento degli importi indicati nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali sulle somme svalutate alla data dell'infortunio e rivalutate annualmente fino alla pronuncia della sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento sino al soddisfo. Con il terzo motivo si denuncia vizio di violazione dell'art. 1916 c.c., D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 11 e 12, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per avere la Corte territoriale liquidato in favore dell'Inail l'importo di Euro 292.730,03 senza che l'istituto ne avesse dimostrato l'effettivo fondamento. Si lamenta, invero, che il meccanismo di rivalutazione annuale che avrebbe giustificato, nella prospettazione dell'Inail, l'incremento della rendita agli eredi in relazione alla quale era stata nel ricorso di primo grado formulata da parte dell'Istituto, domanda di pagamento dell'importo di L. 344.655.285 (pari ad Euro 177.999,59), non era stato in alcun modo dimostrato.

Si richiama inoltre, l'orientamento di legittimità secondo cui è consentita la rivalutazione di una rendita non definitiva, solo se la rivalutazione sia imposta da provvedimenti sopravvenuti, e si censurano gli approdi ai quali era pervenuta la Corte di merito che aveva riconosciuto in favore dell'Istituto il maggiore importo liquidato, pur in assenza di alcuna produzione documentale che ne giustificasse l'incremento rispetto al quantum oggetto del ricorso di primo grado proposto dall'Inail.

La censura è priva di pregio sotto diversi profili. La pronuncia impugnata appare del tutto ineccepibile laddove ha mostrato di conoscere e condividere la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poichè l'istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento. Pertanto, in difetto di contestazioni specifiche deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 11617 del 13 maggio 2010). Nella specie i giudici di

merito hanno rimarcato che non risultava articolata alcuna specifica contestazione da parte dei convenuti, odierni ricorrenti, in ordine alla liquidazione degli importi oggetto della pretesa azionata da parte dell'Inail sicchè ben poteva ritenersi che la liquidazione delle prestazioni fosse avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate fosse esattamente quello indicato in sede di regresso sulla base della certificazione redatta dal direttore di sede.

Non può sottacersi, del resto, che il motivo di censura confligge con il principio di autosufficienza del ricorso, non risultando specificamente disposto nel corpo dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, alcun richiamo alle difese articolate in prime cure e ad una specifica contestazione, in quella sede, degli importi oggetto della pretesa azionata dall'Istituto.

In definitiva, i ricorsi spiegati in via principale ed incidentale, devono essere respinti.

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 3 GIUGNO 2014, N. 12364**

*PRES. ROSELLI — EST. PATTI — P.M. SERVELLO (concl. conf.) - M.E. c. Inail.*

#### **Malattia professionale - Natura plurifattoriale - Manifestazione - Nesso di causalità con l'attività lavorativa - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza - Valutazione della prova - Criteri.**

*In ipotesi di malattia professionale plurifattoriale (come l'epatite cronica anti HCV positiva) la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale della tecnopatia, questa può essere riconosciuta in presenza di un rilevante grado di probabilità.<sup>1</sup>*

#### **FATTO**

Con sentenza 21 settembre 2007 la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che aveva annullato la sentenza 11 novembre 1999 del Tribunale di Crotona di rigetto nel merito, per mancanza di prova in difetto di reiterazione in appello delle istanze istruttorie, della domanda di M.E. nei con-

<sup>1</sup> Cfr. in termini, Cass., 8 maggio 2013, n. 10818; Cass., 10 novembre 2011, n. 23415; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21021, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2013, 2011, 2007. In dottrina v. A. DE MATTEIS, *La prova della malattia multifattoriale. L'equivoco continua*, in questa rivista, 2014, I, pag. 583.

fronti dell'Inail di riconoscimento della pensione di inabilità da malattia professionale, quale l'epatite cronica anti HCV positiva, diagnosticata nel 1994 a seguito di infortunio sul lavoro occorso nel 1989, nella sua qualità di infermiera, per effetto di puntura con l'ago di una siringa durante un trattamento somministrato a paziente affetta da carcinoma al pancreas), rigettava l'appello della predetta avverso la sentenza 4 novembre 1997 dell'allora Pretore del lavoro di Crotona di prescrizione del suo diritto.

A motivo della decisione la Corte territoriale, in esito a critico ed argomentato esame delle risultanze documentali e della prova orale esperita (ammessa in applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte regolatrice, di esclusione nel giudizio di appello con rito del lavoro dell'onere di riproposizione delle istanze istruttorie), ravvisava significative incongruenze in ordine a tempi, modalità e dinamica dell'infortunio della ricorrente, neppure ritenendo certa la dipendenza dell'epatite cronica accertata dal suo intervento sulla paziente, anche considerato il tempo intercorso tra l'infortunio denunciato e l'insorgenza della malattia. M.E. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste l'Inail con controricorso.

## DIRITTO

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., e art. 41 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per erronea applicazione del regime probatorio in materia di infortuni sul lavoro, eccessivamente rigorosa nell'individuazione, a carico della lavoratrice, del nesso causale tra evento e danno, trascurando sia la presunzione eziologica vigente per le malattie professionali tabellate, sia il principio di equivalenza delle condizioni, di riconoscimento di efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento.

Con il secondo, la ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, per avere la Corte territoriale ignorato il lungo tempo trascorso (sedici anni) tra il fatto (1989) e l'audizione dei testi (2005) nella valutazione delle prove, neppure esatta (con specifico riferimento alla ritenuta mancanza di data dell'infortunio nell'attestazione della Casa di cura datrice: allegata sub 1 al ricorso), nè congrua (con particolare riguardo alla deposizione del teste Spinelli, medico in servizio presso la casa di cura, ritenuta per una parte attendibile e per altra inattendibile): con acritica adesione alle conclusioni della c.t.u. esperita, viziata da grossolanità scientifiche e da indebite considerazioni giuridiche di pertinenza del giudice, per cui chiesto il rinnovo nell'auspicata ipotesi di cassazione con rinvio.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 427 c.p.c. (*rectius*: art. 437 c.p.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma,

n. 3, per mancato esercizio dalla Corte territoriale dei poteri officiosi istruttori, in caso di insufficienza probatoria.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., e art. 41 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per erronea applicazione del regime probatorio in materia di infortuni sul lavoro nell'individuazione, a carico della lavoratrice, del nesso causale tra evento e danno, senza tener conto della presunzione eziologica per le malattie professionali tabellate, nè del principio di equivalenza delle condizioni, è infondato.

Nel caso di specie, non ricorre infatti alcuna violazione delle norme di diritto denunciate, in riferimento alla presunzione eziologica che assiste le malattie tabellate, a differenza di quelle non tabellate (Cass. 10 dicembre 2001, n. 15591), che comporti il conseguente onere dell'Inail di provare una diversa patogenesi della malattia stessa (Cass. 6 aprile 2006, n. 8002; Cass. 25 settembre 2004, n. 19312), nè si pone un problema di equivalenza causale, secondo cui in applicazione dell'art. 41 c.p., vada riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sè sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (Cass. 19 gennaio 2011, n. 1135).

La malattia professionale in questione (epatite cronica anti HCV positiva) è di eziologia plurifattoriale (come risultante anche dalle considerazioni medico - legali a pg. 7 della relazione di c.t.u., interamente allegata al ricorso), sicchè la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (Cass. 8 maggio 2013, n. 10818; Cass. 10 novembre 2011, n. 23415; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021).

La valutazione della Corte non investe qui il nesso causale dipendente dagli effetti patologici dell'infortunio professionale che si sia sicuramente verificato, addirittura dubitandosi di ciò e quindi della certa individuazione del fatto all'origine della malattia professionale tabellata. E pertanto è stato correttamente applicato il regime probatorio, effettivamente a carico della lavoratrice: con la conseguenza dell'incensurabilità in sede di legittimità della valutazione in tema di prova presuntiva, in ordine all'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione di ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, attesa la ritenuta congruità della motivazione dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi in materia (Cass. 20 luglio 2006, n. 16728). E detta insindacabilità induce l'inammissibilità del secondo motivo, relativo ad omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, per non perspicua valutazione della prova orale (senza tener conto dei sedici anni decorsi tra il fatto e l'audizione dei

testi), oltre che inesatta ed incongrua, nonchè acritica adesione a c.t.u. erronea. Esso si risolve in un sindacato, appunto inammissibile, sulla bontà dell'interpretazione del giudice di merito, cui la parte contrappone la propria. Ed è nota l'inammissibilità della censura in esame, qualora con essa si intenda contrapporre la ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, in particolare prospettante un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, posto che tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all'apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto; diversamente risolvendosi tale motivo di ricorso in un'istanza inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

Occorre poi ribadire come la valutazione delle risultanze delle prove, il giudizio sull'attendibilità dei testi e così la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

Nè infine sussiste un vizio di motivazione per adesione acritica alle risultanze della c.t.u. (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797), avendo la Corte di merito ampiamente motivato sulla base dei documenti e delle prove orali assunte.

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per mancato esercizio dalla Corte territoriale dei poteri officiosi istruttori, è parimenti inammissibile.

Ed infatti, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi *ex art.* 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; 26 giugno 2006, n. 14731), come appunto nel caso di specie.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 27 MAGGIO 2014, N. 11831**

*PRES. CANEVARI — EST. TRIA — P.M. SERVELLO* (concl. conf.) - D. S.p.A. c. P.S. C.F.

**Procedimento giudiziario - Apparati utilizzabili dal CTU per appurare l'eziologia professionale in caso di intossicazione da amianto.**

*Ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale per la morte (da neoplasia polmonare) del lavoratore, a causa dell'esposizione nel luogo di lavoro alle polveri di amianto e ai fumi di saldatura, il CTU - per stabilire il nesso causale tra l'evento malattia e l'esposizione alle polveri nocive - oltre all'utilizzo dell'archivio Amyant dell'Inail, può desumere i dati sia dalla descrizione delle mansioni tipiche attribuite agli operai dipendenti dell'impresa sia dalla letteratura scientifica sulla tematica.<sup>1</sup>*

**FATTO**

1. La sentenza attualmente impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 119/09, condanna la D. S.p.A. al pagamento in favore di P.S. ed P.A. di una somma di denaro ai sensi dell'art. 2087 c.c., a titolo di risarcimento del danno subito dal loro dante causa P.A. per aver contratto, a causa della esposizione nel luogo di lavoro alle polveri di amianto e ai fumi di saldatura, la neoplasia polmonare che ne ha provocato il decesso.

La Corte d'appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

- a) le mansioni svolte dal P. presso la D., comprese quelle di saldatore svolte con continuità congiuntamente ad altre (manutentore addetto allo smontaggio rifacimento e riparazione dei forni di colata), risultano accertate, nella loro oggettività, e non sono oggetto di contestazione;
- b) il CTU nominato in appello per determinare l'entità di esposizione all'amianto subita dal lavoratore ha elaborato, sulla base dei criteri indicati dagli studi di settore, i dati desumibili dalla descrizione delle mansioni tipiche presso lo stabilimento della D. in oggetto, tratti da documentazione ministeriale e dell'Inail nonchè dalla letteratura scientifica;
- c) sulla scorta dei dati così stimati è stata accertata una esposizione alle polveri di amianto presso la D. nel periodo 1 dicembre 1975-30 settembre 1985

<sup>1</sup> Sullo specifico punto non risultano precedenti a quanto consta. In materia di responsabilità datoriale per la mancata tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro cfr. Cass., 23 settembre 2010, n. 20142; Cass. 14 gennaio 2005, n. 644 rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2010 e 2005.

superiore al limite indicato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, come riconosciuto dall'Inail e si è appurato che tale esposizione, sia pure in misura inferiore, è perdurata fino alla fine del 1992;

d) il CTU ha anche accertato l'esposizione a fumi di saldatura, che ha avuto, nel corso degli anni, un apporto sinergico rispetto alla esposizione alle fibre di amianto e alla stessa saldatura del ferro;

e) la CTU ha consentito di accertare che tutti i suindicati fattori di rischio hanno come bersaglio il polmone, mentre è stata esclusa la possibile rilevanza concausale dell'abitudine al fumo di sigarette perchè essa era cessata all'età di 27 anni del lavoratore, quindi più di trent'anni prima dell'insorgenza del carcinoma polmonare;

d) quanto alla responsabilità della datrice di lavoro *ex art.* 2087 c.c., l'istruttoria svolta ha consentito di escludere che la D. abbia dato prova di avere adottato misure idonee a prevenire o limitare efficacemente la polverosità delle operazioni implicanti la manipolazione dell'amianto e il rischio di inalazione di fumi di saldatura;

e) la società non ha neppure provato di aver provveduto ad istruire e informare i dipendenti in ordine alla pericolosità delle lavorazioni cui erano addetti e alle cautele da osservare, secondo quanto previsto dalla normativa, via via nel tempo, applicabile.

2. Il ricorso della D. S.p.A., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo.

## DIRITTO

1. Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è proposto per un unico articolato motivo con il quale si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, rappresentati da: 1) il contenuto delle mansioni del lavoratore; 2) il nesso eziologico tra mansioni e neoplasia polmonare in relazione al livello e all'intensità dell'esposizione all'amianto; 3) l'esclusione del rilievo eziologico dell'esposizione alle fibre di amianto e ad altri agenti patogeni subita dal lavoratore presso le altre aziende di cui era stato dipendente in passato; 4) l'esclusione della rilevanza causale dell'abitudine al fumo di sigarette del lavoratore.

1.1 Quanto al contenuto delle mansioni del lavoratore si contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non sono state oggetto di contestazione le mansioni svolte dal P. presso la D., comprese quelle di saldatore svolte

te con continuità congiuntamente ad altre (manutentore addetto allo smontaggio rifacimento e riparazione dei forni di colata).

Si sostiene che, invece, la questione è stata molto dibattuta e che l'anamnesi lavorativa del dipendente, come risultante in atti e riferita dal CTU di primo grado, porta ad escludere che il lavoratore si occupasse principalmente di saldature.

Del resto, anche nella CTU di appello non vi sono dati di riferimento di una ipotetica esposizione a sostanze nocive per il periodo 1975 - 1985 trascorso dal lavoratore alla dipendenze della D. nel reparto CEM (come carpentiere).

È invece stato accertato che il periodo più rilevante di esposizione del lavoratore a polveri di amianto è quello compreso tra il 1962 e il 1968, trascorso dal P. alle dipendenze della società F.

- 1.2 Con riguardo al nesso eziologico tra mansioni e neoplasia polmonare in relazione al livello e all'intensità dell'esposizione all'amianto si rileva che la Corte bresciana, sull'erroneo presupposto dell'avvenuta esposizione del lavoratore a polveri di amianto quando lavorava alle dipendenze della D. ha: a) affermato l'eziopatogenesi lavorativa della neoplasia polmonare (sulla base della seconda CTU di appello); b) escluso tout court la rilevanza causale del fumo di sigarette (in contrasto con quanto ritiene la scienza medica, anche con riguardo ad una limitata abitudine al fumo); c) escluso la "rilevanza causale esclusiva" della esposizione ad analoghi fattori patogeni avvenuta presso precedenti datori di lavoro.

Si sostiene che dalle CTU non sarebbe emersa una intensità di esposizione cumulativa - cioè per tutta la vita lavorativa - del P. superiore 2 ffml/anni, quindi molto bassa rispetto al valore di almeno 25 fibre/ml/anni considerato dalla scienza medica gli elementi di derivazione di un carcinoma del polmone all'esposizione alle fibre di asbesto.

- 1.3 In conclusione si sottolinea come la Corte territoriale, recependo acriticamente le valutazioni dei CTU - ma non considerandone gli accertamenti obiettivi - sulla base di un erronea qualificazione delle mansioni del lavoratore nel periodo 1975-1985 come saldatore - anziché come manutentore presso il reparto CEM - effettuata in via induttiva ha altrettanto induttivamente presunto la sussistenza del nesso eziologico tra esposizione e malattia e, per il riconoscimento del espositivo, si è limitata a citare quello necessario per ottenere il beneficio previdenziale da parte dell'Inail, largamente inferiore ai parametri forniti dalla più accreditata dottrina scientifica per l'individuazione del rischio professionale specifico.

Inoltre, la Corte bresciana ha attribuito alla D. l'esclusiva responsabilità del danno, trascurando il rilievo eziologico delle altre aziende presso le quali il

lavoratore aveva in passato lavorato, con esposizioni alle fibre di amianto di maggiore intensità e senza attribuire alcuna rilevanza causale all'abitudine al fumo di sigarette del lavoratore.

2. Esame delle censure.

2. Tutte le censure non sono da accogliere in quanto, a fronte di una motivata valutazione di merito delle risultanze probatorie di causa, effettuata dalla Corte d'appello sulla base di una ben giustificata adesione alle conclusioni della disposta CTU, la società ricorrente finisce in realtà per esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso valutativo, anziché denunciare errori di logica giuridica che sono gli unici che, in questa sede, possono rilevare al fine dell'affermazione della insufficienza, incongruità o incoerenza della motivazione della sentenza impugnata (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

In particolare alla suddetta conclusione si perviene ove si consideri che ciascuna delle questioni sulla quale si incentrano le attuali censure - che, peraltro, impingono in apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, nella specie incensurabili in sede di legittimità, perché forniti di congrua motivazione - risulta essere stata esaminata dalla Corte d'appello con attenzione e risolta non sulla base di un acritico recepimento delle conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ma con l'esposizione, in modo puntuale, delle ragioni della propria adesione alle suindicate conclusioni del CTU, basate su accertamenti particolarmente complessi.

Di tale complessità la sentenza ha dato conto in modo adeguato e, del resto, essa è facilmente desumibile dalla considerazione secondo cui l'arco temporale interessato dalla presente vicenda va dagli anni sessanta agli anni novanta e questo, che già di per sé è un elemento che rende particolarmente difficile la ricostruzione dei fatti, con riguardo alla materia di cui si tratta assume una valenza ancor più significativa, dal punto di vista dell'evoluzione normativa, venendo in rilievo anche l'esposizione all'amianto (unitamente a quella ad altri fattori patogeni).

3. È noto, infatti, che gli interventi normativi, comunitari e nazionali, che si sono succeduti in materia di progressiva riduzione e di finale eliminazione dei rischi derivanti dall'uso dell'amianto, hanno preso le mosse dalla direttiva CEE n. 477 del 1983, cui hanno fatto seguito la direttiva n. 382 del 1991 (anch'essa specificamente riguardante la nocività dell'amianto) e altre direttive concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da espo-

sizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (vedi, per tutte: Corte costituzionale, sentenza n. 434 del 2002).

Per dare attuazione alla suindicata normativa comunitaria fu emesso il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - il quale, tra l'altro, all'art. 31, fissò i valori limite di esposizione alla polvere di amianto, espressi come media ponderata in funzione del tempo di riferimento di otto ore - e fu poi emanata la L. 27 marzo 1992, n. 257, (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

4. Peraltro, questa Corte, in più occasioni, ha posto in rilievo che, nella legislazione nazionale, la pericolosità della lavorazione dell'amianto era stata affermata da epoca ben anteriore agli anni settanta (per la relativa ricostruzione, vedi, per tutte: Cass. Cass. 16 febbraio 2012, n. 2251).

In particolare, Cass. 9 maggio 1998, n. 4721 ha richiamato al riguardo fonti remote, quali: *a)* R.D. 14 giugno 1909, n. 442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi; *b)* D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; *c)* R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5).

Le fonti meno remote richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: *d)* la Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 (art. 1, lett. *F*); *e)* il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; *f)* il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648; *g)* il regolamento 21 luglio 1960, n.1169, che all'art. 1 prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.

La stessa giurisprudenza ha, inoltre, posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi (all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20 agosto 1991, n. 8970).

A maggior ragione, da epoca remota, era nota la nocività dell'inalazione dei gas o vapori nocivi o dei fumi tossici (quali i fumi di saldatura), come si desume dal D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 20 e 21, citati nella sentenza attualmente impugnata.

5. Questo è il quadro normativo - implicitamente preso in considerazione dalla Corte territoriale - nel quale deve essere inserita la presente vicenda caratterizzata dalla esposizione del P. a molteplici fattori di rischio, nel corso di una articolata e complessa vita lavorativa, che ha avuto inizio nel settembre 1962 (presso la F. S.p.A., come addetto alla riparazione e al montaggio/smontaggio di carrozze ferroviarie, operazioni implicanti, secondo la società ricorrente, il contatto con pannelli rivestiti di amianto), per proseguire poi presso la L. e presso la IMD (per periodi più brevi), fino alla assunzione, negli anni settanta, alle dipendenze della D. In quest'ultima situazione la Corte bresciana riferisce che le mansioni svolte dal P., comprese quelle di saldatore svolte con continuità congiuntamente ad altre (manutentore addetto allo smontaggio rifacimento e riparazione dei forni di colata), risultano accertate, nella loro oggettività.

Tale affermazione - nel primo motivo del ricorso - non risulta efficacemente contestata, in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, e all'art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

6. E il suddetto inconveniente si riscontra non soltanto per l'affermazione in sè, ma anche con riguardo alle conseguenti statuizioni della Corte bresciana, secondo cui il CTU nominato in appello, in base ad un metodo scientifico di comprovata affidabilità - e necessariamente di tipo induttivo, come ben precisato nella sentenza - ha accertato una esposizione alle polveri di amianto presso la D. nel periodo 1 dicembre 1975-30 settembre 1985 superiore al limite indicato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, come riconosciuto dall'Inail ed ha appurato che tale esposizione, sia pure in misura inferiore, è perdurata fino alla fine del 1992.

Ne consegue che tale obiezione avanzata dalla ricorrente - specificamente nel terzo motivo - a proposito del tipo di metodologia adottata dal CTU al riguardo, pur suggestiva, è tuttavia priva di pregio, in quanto come si è detto essendo nella legislazione nazionale, prima ancora dell'inizio del rapporto di lavoro del P., da tempo noto il contenuto fortemente nocivo della lavorazione dell'amianto e degli altri fattori patogeni di cui si tratta, conseguentemente anche la letteratura scientifica conosciuta all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa ne era al corrente, visto che, anche per l'amianto (la cui nocività è emersa in un momento successivo rispetto a quella degli altri fattori nocivi de quibus) i primi studi scientificamente validi sull'argomento sono comparsi in Italia alla metà degli anni sessanta (arg. ex Cass. 23 settembre 2010, n. 20142; Cass. 23 maggio 2003, n. 8204 e Cass. 14 gennaio 2005, n. 644).

Nè va omesso di rilevare che, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta che alla stima dell'entità di esposizione all'amianto subita dal lavoratore sulla base delle mansioni svolte non si è pervenuti utilizzando esclusivamente l'archivio Amyant dell'Inail, ma desumendo i relativi dati dalla descrizione delle mansioni tipiche presso lo stabilimento della D. in oggetto anche dagli atti di indirizzo ministeriali riguardanti la società e dalla letteratura scientifica e poi effettuando la relativa elaborazione con l'algoritmo formulato dalla HVBG ad uso degli istituti assicurativi tedeschi. La Corte bresciana, oltre a motivare correttamente sul punto, aggiunge che il suddetto procedimento - basato su studi di settore - non è stato contestato dalla società, neppure attraverso i rilievi critici del proprio consulente tecnico. E tale ultima affermazione non risulta censurata nel presente ricorso.

7. Del pari esauriente e ben motivato risulta l'accertamento compiuto dal Giudice del merito - sempre sulla base della suddetta CTU di appello - sull'eziopatogenesi lavorativa della neoplasia polmonare, contestato nel secondo motivo del presente ricorso.

Al riguardo è stato sottolineato come sia stata riscontrata l'esposizione a fumi di saldatura, che ha avuto, nel corso degli anni, un apporto sinergico rispetto alla esposizione alle fibre di amianto e alla stessa saldatura del ferro e come tutti i suindicati fattori di rischio - riscontratisi nel periodo in cui il P. ha lavorato alle dipendenze della D. - hanno come bersaglio il polmone.

Conseguentemente, è stata affermata la responsabilità della datrice di lavoro *ex art. 2087 c.c.*, sottolineandosi che l'istruttoria svolta ha consentito di escludere che la D. abbia dato prova di avere adottato misure idonee a prevenire o limitare efficacemente la polverosità delle operazioni implicanti la manipolazione dell'amianto e il rischio di inalazione di fumi di saldatura, conosciute all'epoca (1972-1995).

8. Tale statuizione non viene censurata nel presente ricorso, nel quale invece si contestano l'esclusione della rilevanza concausale dell'abitudine al fumo di sigarette del lavoratore e la mancata affermazione della "rilevanza causale esclusiva" della esposizione ad analoghi fattori patogeni avvenuta presso precedenti datori di lavoro.

L'esclusione dell'efficacia concausale dell'abitudine al fumo risulta essere stata affermata in adesione al rilievo del CTU secondo cui, essendo tale abitudine cessata all'età di 27 anni del lavoratore, quindi più di trent'anni prima dell'insorgenza del carcinoma polmonare, si sarebbe prodotto un annullamento del conseguente rischio di contrarre il carcinoma polmonare.

Tale affermazione - di per sè logica e non meritevole di censure in questa sede, in assenza di idonei argomenti specifici sul punto - si accorda con il successivo rilievo secondo cui, nel caso in esame, vi è stata una sinergia con-

causale di più fattori di rischio in ambito lavorativo che hanno dato luogo ad una forma particolarmente aggressiva di carcinoma polmonare, tale da escluderne la preesistenza molti anni prima dell'evento letale.

Quest'ultima osservazione, così come vale per l'abitudine al fumo porta anche ad escludere che potesse essere affermata la "rilevanza causale esclusiva" della esposizione ad analoghi fattori patogeni avvenuta presso precedenti datori di lavoro, salvo restando che, sull'eventuale imputabilità dell'evento dannoso anche - e non soltanto - ad altre imprese datrici di lavoro, la Corte bresciana ha precisato che, tale ultima evenienza, potrebbe, tutt'al più, comportare "una co-obbligazione solidale, rispetto alla quale ogni obbligato è tenuto per l'intero, salva l'azione di regresso (art. 1299 c.c.).

9. Conclusioni.

10. In sintesi, il ricorso deve essere respinto.

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 8 MAGGIO 2014, N. 9945**

*PRES. ROSELLI — EST. BLASUTTO — P.M. CELENTANO (concl. conf.) - S.p.A. E. c. I.F. - C.F. e Ass. M. c. Inail.*

**Lavoro - Impresa - Tutela della salute e dell'integrità psicofisica - Responsabilità risarcitoria ex art. 2087 c.c. - Modello organizzativo e distribuzione del lavoro - Effetti lesivi dell'integrità fisica del lavoratore derivante dall'inadeguatezza del modello organizzativo (come l'infarto da stress lavorativo) - Responsabilità dell'Impresa - Sussistenza.**

*Fa capo alla società la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro e, pertanto, la stessa non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi dell'integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello, adducendo l'assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte; deve infatti presumersi che l'azienda sia a conoscenza delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione e attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne. Ne consegue che, ove il lavoratore - che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute (nella specie infarto del miocardio) - abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte*

*le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell'evento dannoso e che lo stesso non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.*<sup>1</sup>

## FATTO

Con ricorso al Tribunale di Roma, I.F. agiva, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore S.A., per ottenere la condanna della soc. E.T., quale responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dal decesso del congiunto S.S., avvenuto per infarto del miocardio. A sostegno della domanda deduceva che il coniuge, svolgendo mansioni di quadro, si era trovato ad operare, negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro, in condizioni di straordinario aggravio fisico: l'attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili; l'impegno lavorativo era stato continuativo secondo una media di circa undici ore giornaliera e aveva comportato il protrarsi dell'attività a casa e fino a tarda sera; gli svariati e complessi progetti erano stati affidati alla gestione diretta dello S. senza affiancamento di collaboratori.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2011, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda e condannava la soc. E.T. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 434.137,00 in favore di I.F. e della somma di Euro 425.412,00 in favore di S.A., oltre accessori, osservando che le allegazioni di parte ricorrente erano risultate comprovate in giudizio e che, secondo le condivisibili conclusioni del c.t.u. medico-legale nominato in corso di giudizio, l'infarto era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative. In accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla società convenuta, dichiarava l'obbligo della società Milano Assicurazioni di tenere indenne la E.T. per l'importo complessivo di Euro 309.874,00, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la soc. E.T. propone ricorso sulla base di sei motivi, cui resistono con controricorso le eredi S.

La soc. Milano Assicurazioni aderisce ai primi cinque motivi del ricorso principale e resiste al sesto motivo, proponendo a sua volta ricorso incidentale nei confronti della E.T., che resiste con controricorso.

Avverso tale ricorso incidentale anche le eredi S. resistono con controricorso.

Hanno depositato memorie difensive *ex art. 378 c.p.c.*, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, nonché I. F.

<sup>1</sup> In materia di adozione di cautele idonee alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore v. anche Cass., 29 gennaio 2013, n. 2038 in *Mass. Foro it.*, 2013

## DIRITTO

Con il primo motivo del ricorso principale, la soc. E.T. denuncia violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c., e art. 2087 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) anche per omessa valutazione di alcuni punti decisivi della controversia, svolgendo le seguenti censure:

- se i ritmi di lavoro erano “serratissimi” e l’impegno lavorativo si estendeva sempre al di là del limite ordinario, come ritenuto dalla Corte di appello, ciò non era imputabile alla società datrice di lavoro, ma dipendeva dalla attitudine dello S. a sostenere e a lavorare con grande impegno e al suo coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi;
- l’Azienda non era a conoscenza della modalità attraverso le quali la S. esplicava la sua attività lavorativa, nè il dipendente aveva mai espresso doglianze o manifestato disagi fisici;
- era privo di riscontro probatorio che l’Azienda avesse imposto l’osservanza di ritmi insostenibili o fissato tempi di consegna dei progetti o sollecitato la definizione dei lavori in corso.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha osservato, con motivazione logicamente argomentata e giuridicamente corretta, che la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possono derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l’assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte; deve infatti presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all’azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne.

Nella ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, incensurabile in questa sede in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici, è emerso che lo S., per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorchè non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli dalla soc. E.T.

Dall’accertamento compiuto dal giudice di merito è emerso che l’oggettiva gravosità e l’esorbitanza dai limiti della normale tollerabilità non era in alcun modo riconducibile a iniziative volontarie dello S. di addossarsi compiti non richiesti o di svolgere gli incarichi con modalità non coerenti con la natura e l’oggetto degli stessi.

Come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3 agosto 2012, n. 13956, nonché Cass. 8 ottobre 2012, n. 17092 e n. 18626 del 2013), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. n. 6377 e n. 16645 del 2003).

Se è vero che l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 2038 del 2013).

I presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro sono risultati tutti positivamente accertati nella fattispecie in esame, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale vagliata dal giudice di appello e dell'indagine medico-legale disposta d'ufficio, a fronte delle quali non è stata fornita dalla società la prova liberatoria.

Priva di fondamento logico, oltre che giuridico, in ragione del precetto di cui all'art. 2104 c.c., è l'affermazione dell'odierna ricorrente secondo cui, se il ritmo di lavoro era elevato, ciò dipendeva dalla attitudine dello S. a lavorare con grande impegno e alla sua dedizione al lavoro. Non può non rilevarsi come gli effetti della conformazione della condotta lavorativa ai canoni di cui all'art. 2104 c.c., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrino mai una colpa del lavoratore.

Quanto all'ulteriore assunto secondo cui la ritenuta ipotetica esorbitanza dal carico esigibile costituirebbe un accertamento "non coerente con le direttive impartite", deve rilevarsi che non vi è alcun cenno in sentenza a tale argomento difensivo di parte convenuta, che deve quindi considerarsi un novum, inammissibile nella presente sede. Nè è stata denunciata l'omessa considerazione della prospettata circostanza quale fatto determinante trascurato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 194 e 201 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), disposizioni che sanciscono il diritto dei Consulenti tecnici di parte di assistere alle operazioni peritali. Sostiene parte ricorrente che, dopo un primo incontro meramente conoscitivo, il c.t.u. dispose un rinvio a data da destinarsi per l'effettivo inizio delle operazioni peritali alla doverosa presenza dei periti di

parte, senza che a tale preannuncio avesse fatto seguito una successiva convocazione, e che il vizio venne sollevato tempestivamente dalla difesa in sede di note critiche depositate per l'udienza del 20 aprile 2010.

Il motivo è palesemente infondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata, le operazioni di consulenza ebbero inizio il 29 gennaio 2009 alla presenza dei consulenti di parte e in tale sede si procedette all'"esame della documentazione" e alla "discussione del caso in esame"; dopo lo svolgimento di tali operazioni, durante il quale furono "definite le questioni e gli elementi di indagine", non si pose la necessità di ulteriori accertamenti e chiarimenti o della acquisizione di atti, implicanti l'obbligo di un contraddittorio dal punto di vista tecnico; la Corte di appello ha dunque concluso che non erano ravvisabili "secondo le regole del processo, ulteriori oneri di convocazione a carico del c.t.u...".

Quello che parte ricorrente assume essere solo un "primo incontro conoscitivo" costituiva momento di inizio delle operazioni peritali e non un mero antifatto, essendosi in tale sede proceduto alla discussione del caso e all'esame congiunto della documentazione.

Nessun ulteriore obbligo di convocazione gravava sul c.t.u., dovendo la consulenza svolgersi sulla base degli atti vagliati alla presenza dei difensori, mentre la mera stesura della relazione peritale è, all'evidenza, operazione che il Consulente compie autonomamente.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere recepito le conclusioni della relazione peritale - in punto di nesso causale tra attività lavorativa e manifestazione dell'infarto letale - sulla base di una mera possibilità scientifica, così violando gli artt. 40 e 41 c.p., oltre che gli artt. 1223 e 2043 c.c., e art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed incorrendo in vizio di motivazione per avere trascurato di considerare che l'infarto ebbe inizio nella giornata di lunedì, mentre lo S. si trovava in una località marina, e solo nelle prime ore del giorno seguente, quanto si portò sul luogo di lavoro, venne colto da malore risultato fatale.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il nesso causale è stato ritenuto sussistente dal giudice di appello sulla base di "un indice di probabilità di alto grado, marcata o qualificata" e quindi ben oltre il livello della mera possibilità teorica, il motivo sollecita, per il resto, una rivisitazione del merito della controversia, inammissibile in questa sede. Propone, infatti, una diversa interpretazione della derivazione causale dell'evento senza contestare la relazione peritale, recepita per relationem nella sentenza impugnata, della quale non si denunciano specifici vizi afferenti alla valutazione medico-legale del caso esaminato.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 2056 c.c., degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per essere stato riconosciuto il danno patrimoniale differenziale (al netto della rendita Inail) omettendo di detrarre sia la parte di reddito che, sebbe-

ne conferita alla gestione familiare, sarebbe stata utilizzata per soddisfare i consumi della medesima vittima, sia la c.d. “quota sibi”, ossia quella parte del reddito che il coniuge deceduto avrebbe speso per sé senza farla transitare nella comunione familiare;

inoltre, si sarebbe dovuto calcolare il risarcimento tenendo conto del reddito netto del defunto e non di quello lordo.

Al riguardo, deve osservarsi che la determinazione del danno patrimoniale è stata effettuata dal giudice di merito mediante liquidazione equitativa, in misura pari al 60% della somma originariamente pretesa dalla parte ricorrente. Il ricorso a tale criterio, per la liquidazione del danno patrimoniale, non ha formato oggetto di censura, essendo il motivo incentrato sulla contestazione di alcune componenti che - si assume - sarebbero incluse nella somma riconosciuta e non dovrebbero esserlo. Tuttavia, poichè la liquidazione equitativa non rende evidente, nè controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione e non permette dunque di stabilire se siano state o meno incluse nel risarcimento le componenti delle quali si deduce l'erronea considerazione, il motivo si presenta, per tale ragione, inammissibile.

Con il quinto motivo si lamenta l'erronea liquidazione del danno da perdita parentale, in violazione dell'art. 2059 c.c., degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello, nell'utilizzo delle tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Roma per il calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale aggiornato all'anno 2011, riconosciuto a S.A. 31 punti e I.F. 32 punti, con un eccesso di due punti per ciascuna delle eredi.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata richiamata la sede in cui la tabelle del Tribunale di Roma furono prodotte in giudizio, nè le stesse risultano allegate al ricorso. E' principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che le tabelle di liquidazione del danno biologico non costituiscono norme di diritto, nè rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c., e che, pertanto, la parte che in sede di legittimità lamenta il vizio di motivazione della sentenza - consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle - non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito (Cass. n. 13130 del 2006, n. 22287 del 2009).

Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 1370 c.c., art. 12 preleggi, artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367 e 1369 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere il giudice di appello errato nel limitare la garanzia della Milano Assicurazioni al solo danno patrimoniale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, mentre avrebbe dovuto dichiarare indenne la E.T. da tutto quanto dalla stessa dovuto a parte attrice quale civilmen-

te responsabile a titolo di risarcimento dei danni e così anche per i danni non rientranti nella disciplina di cui al richiamato D.P.R.; in particolare, la Corte di appello aveva omesso di considerare che nell'art. 6 delle condizioni di polizza le parti avevano espressamente previsto una estensione della polizza a tali danni.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha riferito, quanto all'estensione della garanzia assicurativa, che l'art. 13 del contratto prevedeva la copertura assicurativa per quanto l'assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti; ha poi riferito di una estensione per le malattie professionali.

Poiché il motivo attiene ad una presunta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, vertendo la censura sull'interpretazione del testo del contratto di assicurazione, e non è specificamente indicato in quale modo sarebbero stati violati detti canoni, il ricorso è inammissibile per tale assorbente ragione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la soc. Milano Assicurazioni lamenta violazione di legge in relazione all'art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per errata quantificazione del danno patrimoniale differenziale, effettuata senza debitamente considerare che il quantum della rendita dovuta dall'Inail aveva già formato oggetto di accertamento in altro giudizio, con sentenza passata in giudicato.

Il motivo è inammissibile, non essendo stato allegato come (e quando) la questione sarebbe stata introdotta in giudizio dalla soc. Milano Assicurazioni, limitandosi la parte ad affermare che il quantum della rendita dovuta dall'Inail aveva "già formato oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Roma il quale, in contraddittorio con l'Inail, ha emesso la sentenza n. 22326/2003 (doc. A di parte attrice) ormai passata in giudicato".

La censura muove dall'assunto che il giudice di appello, nel procedere alla liquidazione equitativa, avrebbe omesso di considerare che l'esatto ammontare della rendita Inail era conoscibile alla stregua del giudicato formatosi sul punto in altro giudizio, ma ciò presuppone la debita allegazione (da parte della Milano Assicurazioni) della formazione del giudicato esterno (sull'ammontare della rendita) in un momento comunque utile ai fini del suo apprezzamento in sede decisoria da parte del giudice di appello.

Il ricorso è totalmente carente al riguardo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale della Società assicuratrice lamenta la violazione dell'art. 1911 cod. civ. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la sentenza ritenuto la Milano Assicurazioni S.p.A. obbligata per l'intero al pagamento dell'obbligazione di garanzia prevista dalla polizza, anziché nella misura del 50%, pari alla quota del rischio dalla stessa assicurato. Si deduce, in particolare, che la garanzia per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro era stata stipulata dalla società in regime di coassicurazione,

*ex art. 1911 c.c.*, con Assitalia - La Assicurazioni d'Italia S.p.A., con una ripartizione del 50% del rischio assicurato. Nella coassicurazione si costituiscono separati rapporti fra i vari coassicuratori, ciascuno dei quali senza vincolo di solidarietà con gli altri, per cui ciascuno è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto.

La sentenza sarebbe dunque errata nella parte in cui aveva ritenuto la soc. Milano Assicurazioni obbligata anche per la parte eccedente la quota del 50%.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha affermato che la soc. Milano Ass.ni aveva assunto, nella stipulazione del contratto e nella gestione del rapporto assicurativo, il ruolo e le obbligazioni che fanno carico al contraente e che rispondeva per intero, nei confronti della E.T. S.p.A., della garanzia assicurativa prestata. Ha dunque proceduto all'interpretazione del testo del contratto di assicurazione per trarne tale conclusione.

La diversa lettura propugnata dalla soc. Milano Ass.ni presuppone la specifica denuncia della violazione dei canoni di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. e segg., restando altrimenti inammissibile. Parte ricorrente non svolge alcun motivo al riguardo, prescindendo completamente dall'interpretazione che del contratto aveva fornito la sentenza impugnata.

A ciò aggiungasi che il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza, poichè la ricorrente trascrive bensì la clausola contrattuale invocata, ma non permette il controllo del contenuto poichè non produce ora il contratto nè indica la sede processuale della produzione.

In conclusione vanno respinti tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.